



REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI

Approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 13 del 16/6/2023

Art. 1 DEFINIZIONE

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e sostegno, una manifestazione di apprezzamento della Camera di Commercio ad una iniziativa organizzata da soggetti terzi, ritenuta attinente ai fini istituzionali dell'Ente e particolarmente significativa per l'economia del territorio.

E' un riconoscimento che non comporta per la Camera di Commercio alcun obbligo finanziario a carico del bilancio camerale.

Art. 2 INIZIATIVE OGGETTO DEL PATROCINIO

Il presente regolamento riguarda iniziative, progetti, eventi, ecc. per i quali la Camera di Commercio non sia già coinvolta con l'erogazione di un contributo.

Qualora venga simultaneamente richiesto sia contributo che patrocinio per la medesima iniziativa, il sostegno camerale si intenderà manifestato con la concessione del contributo e quindi solo nel caso di contributo non concesso, verrà valutata l'eventuale concessione del patrocinio.

Il riconoscimento del patrocinio non impedisce la concessione di eventuale successivo contributo per il quale venga presentata specifica richiesta susseguente a quella di patrocinio.

Il patrocinio può essere concesso per iniziative di varia natura (fiere, sagre, mostre, cerimonie, premiazioni, manifestazioni culturali, convegni, progetti didattici e formativi, pubblicazioni, ecc.), nonché anche per iniziative di natura sociale, culturale, umanitaria, ecc. che siano conformi alle finalità della Camera di Commercio che la legge 580/1993 ss.mm.ii. definisce "di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese".

Art. 3 CONCESSIONE

Il patrocinio viene concesso dal Presidente della Camera di Commercio con apposita lettera a sua firma o di un suo delegato.
Avverso la decisione del Presidente non sono ammessi ricorsi.

Ogni 3 mesi verrà comunicato alla Giunta camerale l'elenco delle manifestazioni per le quali si è concesso il patrocinio.

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Il patrocinio può essere richiesto da soggetti collettivi pubblici o privati (enti, istituzioni, associazioni, comitati, ecc.) anche non aventi sede nel territorio della Camera di Commercio, purché promotori di un'iniziativa a favore dello sviluppo economico e/o sociale della comunità delle imprese.

Per iniziative di particolare rilievo, per le quali sono prevedibili importanti e positive ricadute sul territorio, il patrocinio può essere richiesto anche da persone fisiche e da società.

La richiesta di concessione del patrocinio, da trasmettere di norma almeno 30 gg prima dell'evento, dovrà evidenziare:

- La coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali della Camera, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti dell'Ente;
- La rilevanza qualitativa dell'iniziativa per la comunità locale ed in particolare per il sistema delle imprese;
- La rilevanza quantitativa dell'attività o iniziativa, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) da indicare nella domanda;
- Il carattere pubblico dell'iniziativa, cioè che essa sia aperta al pubblico e accessibile alla generalità dei cittadini (anche previa prenotazione se a numero chiuso);
- Nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili, che sia garantita la pluralità degli interventi e assicurato il confronto tra le diverse opinioni sui temi discussi;
- La significatività e coerenza tra l'iniziativa e l'immagine della Camera, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti di comunicazione da utilizzare.

Non possono beneficiare del patrocinio:

- iniziative di carattere politico;
- iniziative che hanno come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati/iniziativa aventi esclusivamente finalità lucrative;
- i richiedenti che dovessero risultare insolventi nei confronti dell'Ente camerale.

Il patrocinio è concesso con specifico riferimento all'iniziativa o ai gruppi di iniziative (ad esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi) per cui è richiesto e solo per il periodo corrispondente ai medesimi.

I patrocini non verranno concessi per iniziative già concluse o già iniziate al momento della presentazione della domanda.

Art. 5 UTILIZZO

La concessione del patrocinio comporta l'obbligo per il soggetto richiedente di apporre il logo camerale in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa: comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, ecc., accompagnato dalla dicitura "con il Patrocinio della Camera di Commercio di Venezia Rovigo".

L'emblema camerale deve essere apposto in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa, mentre non deve essere apposto vicino a sponsor privati.

ART. 6
INOSSERVANZA

In caso di verifica della mancata osservanza di quanto sopra, la Camera di Commercio si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

In caso abusivo del logo camerale o indicazione di patrocinio che non sia stato formalmente concesso, la Camera di Commercio provvederà ad inoltre formale diffida dall'ulteriore utilizzo dei riferimenti camerali.

Nei casi più gravi, previa deliberazione della Giunta camerale, la Camera di Commercio si riserva le azioni ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.